DISPOSIZIONI APPLICATIVE RELATIVE ALL'INCENTIVAZIONE DI PRODUZIONI ARTIGIANALI TIPICHE E TRADIZIONALI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 5 SETTEMBRE 1991, N. 44 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

1. Soggetti beneficiari

- 1.1 Possono beneficiare dei contributi in c/esercizio di cui all'articolo 3 della legge regionale 5 settembre 1991, n. 44 (Incentivazione di produzioni artigianali tipiche e tradizionali) e successive modificazioni, le seguenti società cooperative iscritte nel registro regionale degli enti cooperativi:
 - 1) Les Dentellières de Cogne Soc. Coop. a r.l. per la produzione di pizzi e merletti al tombolo;
 - 2) Les Tisserands Soc. Coop. a r.l. per la produzione del panno di lana;
 - 3) Cooperativa Lou Dzeut a r.l. per la lavorazione della fibra di canapa;
 - 4) Li Tsacolé d'Ayas Soc. Coop. a r.l. per la produzione di zoccoli in legno;
 - 5) D'Socka Piccola Soc. Coop. a r.l. per la produzione di pantofole e di costumi, tipici della Valle del Lys.
- 1.2 Oltre alle cooperative sopra citate possono beneficiare dei contributi altre imprese purché rispondenti ai requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge citata.

2. Investimenti ammissibili

- 2.1 Sono ritenuti ammissibili a contributo i seguenti costi desunti dal conto economico del bilancio approvato dalla cooperativa:
 - a) acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, al netto di resi, abbuoni e sconti commerciali;
 - b) acquisizione di servizi. E' il valore dei servizi acquistati dalla società che possono essere di tipo industriale (lavorazioni esterne, manutenzioni, collaudi), commerciale (organizzazione di mostre e fiere, pubblicità, realizzazione di eventi), amministrativi (consulenze fiscali, finanziarie), servizi tecnici interni (per gli impianti elettrici idraulici e civili, traslochi, pulizie, vigilanza) e formazione professionale;
 - c) godimento di beni di terzi. Riguarda le voci relative all'utilizzo di beni non di proprietà: ad esempio l'affitto di locali o capannoni, il leasing di macchinari o autoveicoli;
 - **d) oneri per il personale.** Comprende gli stipendi, gli oneri sociali, gli accantonamenti per il TFR, gli accantonamenti ai fondi di quiescenza e accantonamenti simili.

3. Presentazione domanda

3.1 Le domande di agevolazione relative agli interventi previsti dall'art. 3 della 1.r. 44/91 e successive modificazioni sono presentate entro il 30 giugno di ogni anno alla Struttura regionale competente.

- 3.2 Le domande devono essere presentate in competente bollo su moduli predisposti dalla Struttura regionale corredate dell'ultimo bilancio approvato dalla cooperativa, contenente lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa ai sensi delle disposizioni degli articoli 2424, 2425 e 2427 del codice civile, da cui risultino le spese effettivamente sostenute e rendicontate. Alle domande dovrà inoltre essere allegata una relazione che illustri l'attività svolta nell'anno precedente, al fine di poter accertare il perseguimento delle finalità della legge, nonché un dettagliato programma delle attività da svolgere nell'anno di presentazione della domanda.
- 3.3 Limitatamente alle domande presentate nel corso dell'anno 2020, le stesse potranno essere presentate entro la data del 31 luglio. Allo scopo di adottare misure idonee a consentire il superamento della crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica, le cooperative possono richiedere l'erogazione di un anticipo pari al 50% delle spese riconosciute alle stesse nel corso dell'anno precedente.

4. Istruttoria

- 4.1 La struttura regionale competente esamina le domande presentate, accertandone la completezza e la regolarità.
- 4.2 Effettuata l'istruttoria con esito positivo, la Giunta regionale delibera in ordine alla concessione dell'agevolazione entro sessanta giorni dalla presentazione delle domande.
- 4.3 In caso di esito negativo dell'istruttoria la struttura regionale competente, previa deliberazione della Giunta regionale che dispone il diniego, ne dà comunicazione al richiedente.
- 4.4 Qualora il beneficiario rinunci all'agevolazione concessa, il competente dirigente provvede alla revoca con proprio provvedimento.

5. Concessione dei contributi

- 5.1 I contributi in c/esercizio di cui alla 1.r. 44/91 e successive modificazioni sono concessi in misura non superiore al 60% dell'ammontare dei costi di cui al punto 2. e nel limite massimo di 50.000,00 euro per ciascun soggetto richiedente.
- 5.2 I contributi sono calcolati, nei limiti dello stanziamento di bilancio, in misura percentuale uguale per tutte le cooperative. Nel caso tale calcolo determini, per alcune cooperative, il superamento del limite massimo di contributo di cui al punto 5.1, la somma eccedente verrà ripartita proporzionalmente in misura percentuale uguale fra le altre cooperative.
- 5.3 La concessione dei contributi relativi ad ogni esercizio avviene sulla base dei costi desunti dal bilancio relativo all'anno precedente.
- 5.4 Limitatamente alle domande di cui al punto 3.3, la struttura regionale competente può erogare l'anticipo richiesto. Qualora, in esito all'attività istruttoria della domanda finale di contributo, risulti che la somma spettante è inferiore all'anticipo erogato, la cooperativa sarà tenuta a restituire la differenza, pena l'impossibilità di presentare domanda di contributo per le due successive annualità.

6. Caratteristiche dei contributi

6.1 I contributi sono concessi in regime "de minimis" e non sono cumulabili con benefici previsti da altre leggi aventi per oggetto le stesse spese.